

Decreto legislativo del 31 dicembre 1992 n. 546 -

Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 1993

Articolo 68 -

Pagamento del tributo in pendenza del processo.

(N.D.R.: Ai sensi dell'[art. 3, comma 2 decreto-legge 25 marzo 2010 n. 40](#) le disposizioni del presente articolo relative alle sentenze delle commissioni tributarie regionali, si intendono applicabili alle decisioni della Commissione tributaria centrale.

In vigore dal 25 novembre 2014

1. Anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d'imposta, nei casi in cui e' prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle commissioni, il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato:

- a) per i due terzi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso;
- b) per l'ammontare risultante dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso;
- c) per il residuo ammontare determinato nella sentenza della commissione tributaria regionale.

Per le ipotesi indicate nelle precedenti lettere a), b) e c) gli importi da versare vanno in ogni caso diminuiti di quanto già corrisposto.

2. Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza.

3. Le imposte suppletive debbono essere corrisposte dopo l'ultima sentenza non impugnata o impugnabile solo con ricorso in cassazione.

3-bis. Il pagamento, in pendenza di processo, delle risorse proprie tradizionali di cui all'[articolo 2, paragrafo 1, lettera a\), della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007](#), e dell'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione resta disciplinato dal [regolamento \(CEE\) n. 2913/92](#) del Consiglio, del 12 ottobre 1992, come riformato dal [regolamento \(UE\) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013](#), e dalle altre disposizioni dell'Unione europea in materia.